

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

G

Il nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia
ed affari ecclesiastici è incaricato di presentare al
Parlamento il qui unito progetto di legge, per l'attuazione
in Toscana della legge Savia sulla stampa del
26. Marzo 1846 ed altre correlate, come pure
di svolgerne i motivi e di sostenerne la dif-
-fusione

Dato a Torino addì 20 Maggio 1846.

[Signature]

[Signature]

SESSIONE 1860

N° 34-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MARI, CIARDI, CEMPINI, ANDREUCCI, RUBIERI, MAGNANI,
BICHI, DE GIULI, REGNOLI

sul progetto di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia

nella seduta del 21 maggio 1860.

Attuazione in Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848,
ed altre leggi correlative.

Tornata dell'8 giugno 1860

SIGNORI,

Fino dal momento nel quale, in seguito della compiuta annessione della Toscana al regno italiano, entrò in pieno vigore in quella provincia lo Statuto sardo già dal precedente mese di gennaio colà promulgato, il più sentito desiderio si fu che contemporaneamente venissero attuate anche in quella parte del regno le leggi organiche le quali servono di complemento allo Statuto, e ne procurano la piena e perfetta applicazione.

Una tale necessità era così universalmente riconosciuta come urgente ed impreteribile, che fu da molti ritenuto dovessero quelle leggi considerarsi come già virtualmente estese alla Toscana, senza che vi fosse bisogno a produr tale effetto di una ulteriore ed esplicita dichiarazione del Parlamento.

Se il Governo del Re non scese in questa opinione e credè necessario l'intervento del potere legislativo per operare l'estensione di quelle leggi alla nuova provincia, non per questo si mostrò meno convinto della necessità di affrettare un simile provvedimento e fu sollecito nel presentarvi, o signori, opportuni progetti di legge, alcuno dei quali ottenne già la vostra sanzione.

(34-A)

Di fronte a questa necessità suprema da tutti riconosciuta, non poteva nel seno della Commissione da voi nominata per l'esame del progetto inteso ad estendere alla Toscana le leggi sarde sulla stampa, nascere questione circa alla convenienza di adottarle senza restrizione alcuna, qualunque ne fosse lo spirito ed il tenore e comunque potessero in qualche parte venir considerate come bisognevoli di correzione e riforma.

Animata da questo principio la vostra Commissione doveva tralasciare e tralasciò qualunque esame circa al merito intrinseco delle suddette leggi, ed unicamente rivolgere i suoi studi a chiarire se il progetto presentato dal Governo conferisse allo scopo di porre le leggi che si attuavano in armonia con quelle penali e di procedura penale vigenti in Toscana, alle quali non si voleva per il momento arrecare innovazione. Da ciò dipendeva il buon esito della proposta estensione di leggi.

Non però molto la Commissione a persuadersi dell'impossibilità di raggiungere una perfetta armonia fra le leggi penali toscane, e queste leggi speciali le quali erano state emanate per essere coordinate a una legislazione da quella toscana essenzialmente diversa.

Se però non potevano in questo difficile assunto evitarsi alcuni inconvenienti, bisognava intendere con ogni studio a far sì che essi fossero, per quanto era possibile, i meno numerosi e i più lievi. A tale scopo nel suo progetto aveva mirato il Governo e l'aveva in parte ottenuto; ma la Commissione credè che potessero indurvisi modificazioni le quali non poco avrebbero conferito al conseguimento del fine che si voleva raggiungere.

Senza tener parola di alcune modificazioni di secondaria importanza e solo dirette a rendere il progetto di legge più ordinato e più chiaro; unicamente vi accenneremo le ragioni che indussero le modificazioni di maggiore importanza.

Queste modificazioni, quantunque sparse in diversi articoli, possono dividersi in due categorie, la prima delle quali è diretta a mantenere per quanto era dato la perequazione delle pene; la seconda a porre d'accordo la istituzione delle Corti d'assise e dei giurati con una legislazione cui queste libere istituzioni erano completamente estranee e sconosciute.

A più efficacemente raggiungere la uguaglianza della penalità ci parve il progetto sottoposto al nostro esame suscettivo di varie modificazioni.

L'art. 13 della legge del 26 marzo 1848, inteso a punire la provocazione a delinquere, portava tre specie di pene secondo che il fatto punibile cui si provocava costituiva, in ordine alla divisione stabilita dall'art. 2 del Codice penale sardo, un *crime*, un *delitto* o una *contravvenzione*. Non esistendo nella legislazione penale toscana questa triplice divisione, ma sibbene quella soltanto di *delitti* e *trasgressioni*, il progetto di legge all'art. 3 aveva tralasciato il termine medio delle pene stabilite dal predetto art. 13, mantenendo soltanto i due termini *massimo* e *minimo*, e il primo applicando ai fatti qua-

lificati in Toscana come *delitti*, il secondo ai fatti qualificati come *trasgressioni*.

(34-A)

Un grave inconveniente sembrò alla Commissione vostra che potesse nascere da questa disposizione, poichè si rilasciava all'arbitrio del giudice il punire in Toscana col massimo della pena reati che, qualificati dal Codice sardo come semplici *delitti*, non erano colpiti che dalla pena media. Ad ovviare un tale inconveniente intese la Commissione, ed essendosi dopo maturo esame dovuta persuadere, che i reati qualificati dal Codice sardo per *crimini* corrispondevano a quelli colpiti in Toscana da una pena superiore al carcere, e i *delitti* a quelli colpiti dal carcere, a questi ultimi reati comminò la pena media, restringendo la massima a quelli soltanto colpiti da pena superiore al carcere, nulla innovando in ciò che riguarda le *contravvenzioni* o *trasgressioni*. Con questa modificazione ne sembrò di aver pienamente raggiunta la proporzione della penalità.

Nè menò meritevole di modificazione apparve l'articolo 5 del progetto di legge; il quale, dopo avere nella sua prima parte sostituita una multa sino a lire italiane 50 alla pena degli arresti e alle pene di polizia, che non si trovano iscritte fra le penalità toscane, ordinava poi nella parte seconda che, nei casi nei quali la legge dà facoltà ai giudici di applicare gli arresti o il carcere, dovesse sempre infliggersi quest'ultimo. Con tale disposizione, che poteva per avventura sembrare in contraddizione colla precedente, veniva a limitarsi il benigno arbitrio del giudice, e a rendersi più grave la condizione del delinquente toscano.

Una costante commutazione delle pene di polizia in una multa fino a lire italiane 50, sembrò alla Commissione il mezzo più adatto per togliere una simile incongruenza, e ristabilire la eguaglianza delle pene, mantenendo così intatta ai giudici la facoltà di scegliere fra la pena più mite e la più grave.

Nè mancò la Commissione di prendere in seria considerazione quanto era stato in vari uffizi osservato circa la diversità fra la gravità della pena del carcere ai termini del Codice penale sardo, e la pena del carcere ai termini di quello toscano.

Si osservava che, mentre per l'articolo 27 del Codice sardo la pena del carcere si limita alla semplice detenzione in una casa di correzione, dove il lavoro non è che *facoltativo*, al contrario, per l'articolo 17 del Codice penale toscano, il carcere porta la segregazione continua e il lavoro *obbligatorio*. Queste differenze nella gravità della pena facevan dedurre ad alcuno che, dovendo la pena del carcere in Toscana riguardarsi come più grave, bisognava per mantenerne la proporzione, o diminuirne la durata, o con esplicite disposizioni attenuarne la gravità.

Non credè però la vostra Commissione, malgrado l'appar-

(34-A)

4
rente giustizia di tali considerazioni, portare alterazione alla legge, e ciò per due riflessi che le sembrarono decisivi.

Infatti il carcere comminato per i delitti di stampa non è il carcere ordinario, da infliggersi a tenore delle definizioni che di questa pena danno i diversi Codici, ma sibbene un carcere speciale come speciale è il delitto, regolato dall'articolo 54 della legge del 26 marzo 1848, che porta debba in tali casi sempre esser distinto da quello stabilito per i delitti comuni. Ora, l'articolo 54 essendo esteso insieme colla intera legge alla Toscana, ne consegue per implicito necessario che una tal pena potrà colà scontarsi in luoghi diversi dagli stabilimenti penitenziari destinati ai delinquenti comuni, e vien quindi per questo lato a sparire il temuto aggravamento di pena.

Nè aggravamento può indurre la comminazione del lavoro *obbligatorio* stabilita dall'art. 17 del Codice penale toscano, ove si rifletta che l'art. 15 del regolamento per gli stabilimenti penali toscani del 31 maggio 1855 porta che i condannati al carcere, i quali prima della condanna coltivavano le lettere, o le scienze, o le arti liberali, possono dedicarsi a quelle occupazioni loro abituali. Tale disposizione non assoggetta il detenuto ad un lavoro insolito ed umiliante, ed il lavoro restringe entro i limiti delle tendenze e delle abitudini dei condannati per reati di stampa, i quali, meno rare eccezioni, apparterranno sempre alle categorie dal precitato articolo 15 favorite.

Se però la Commissione non credè di ottemperare alle sovraaccennate considerazioni, non potè non trovar giusto l'obbietto che non vi era proporzione fra la casa di forza e la reclusione, cui quella veniva coll'art. 14 del progetto sostituita per i reati contemplati dall'art. 1 della legge del 20 giugno 1858.

Infatti, anche facendo astrazione dal maggiore esacerbamento di pena che trae seco in Toscana la segregazione continua stabilita nelle case di forza, era da aver si riguardo alle conseguenze giuridiche che la casa di forza apporta pei condannati, e che altamente diversificano da quelle della reclusione.

Mentre per l'art. 16, § 4, del Codice penale toscano la casa di forza fa soggiacere il condannato alla piena interdizione, una tal conseguenza è ben lunge dal venir prodotta ai termini del Codice penale sardo dalla pena della reclusione.

E maggiormente questa sproporzione rendevasi aperta e palese alla Commissione, pel riflesso che anche la pena della reclusione, relativamente più mite della casa di forza, sembrò al legislatore sardo troppo acerba, sicchè nell'art. 176 del nuovo Codice penale del 20 novembre 1859, in cui si contemplò il reato del quale teniamo parola, la ridusse alla minor pena della relegazione fino ad anni dieci.

Ardua impresa si era però il rintracciare nella scala penale toscana una specie di pena che potesse ritenersi come

equipollente alla relegazione. Pensò per un momento la Commissione che potesse equamente alla relegazione sostituirsi il carcere per altrettanto tempo, ma trovò un ostacolo nella disposizione dell'art. 17, § 2 del Codice penale toscano, il quale limita a sei anni la durata del carcere.

Posta di fronte alla necessità di mitigare la pena sostituita dal progetto di legge, come quella che era troppo sproporzionata, e non trovando nella scala penale toscana una pena corrispondente a quella comminata dalle leggi sarde, un solo partito rimaneva, e quello si era d'introdurre in Toscana, per questo singolo caso speciale, la pena stessa che le leggi sarde stabiliscono, dandone contemporaneamente la congrua definizione. A questo partito si attenne la Commissione, proponendo che il reato in questione fosse punito colla relegazione estensibile fino a 10 anni, lusingandosi che il Parlamento, in vista della raggiunta eguaglianza nella sorte dei condannati, approverà questa innovazione che viene ad arretrarsi alla scala penale toscana.

Esaurite così le modificazioni dirette ad equiparare le pene, la Commissione pose mente al modo migliore di attuare in Toscana le istituzioni dei giurati e delle Corti d'assise.

Quantunque, ai termini della legge sull'ordinamento giudiziario, le Corti d'assise, per l'esercizio del loro ufficio, debbano trasferirsi da luogo a luogo, la Commissione trovò che l'articolo 7 del progetto di legge intendeva di dare invece provvisoriamente a queste Corti un carattere di stabilità e permanenza nel luogo in cui risiedevano le Corti d'appello, delle quali esse non erano che una emanazione.

Chiesti ed ottenuti in proposito gli opportuni schiarimenti dal ministro di grazia e giustizia, non poté non riconoscere la importanza dei motivi che avevano determinata questa immutazione della legge.

Fino al momento in cui una legislazione uniforme in tutte le sue parti non parifichi in modo assoluto le provincie del regno, tutto non è, né può essere che provvisorio. Son quindi da riguardarsi come provvisorie in Toscana le attuali circoscrizioni amministrative, come provvisorie le circoscrizioni giurisdizionali che all'effetto di attuare le Corti d'assise potrebbero oggi stabilirsi, e che dovranno forse subire variazione, quando la istituzione dei giurati venga dalla materia speciale dei reati di stampa estesa ai reati comuni.

Ora, se è vero che le Corti stesse, per l'indole alle medesime attribuita dalla legge sarda, debbono trasferirsi da luogo a luogo per tenere le loro udienze, è necessario che queste abbiano un locale adatto a tal uopo in ogni località in cui debbano condursi. Appariva quindi dannoso andare incontro alle gravi spese cui portava un simile impianto, di fronte all'attuale incertezza delle circoscrizioni territoriali e di fronte al ritardo nell'attuazione delle Corti d'assise che necessariamente ne conseguirebbe.

La permanenza delle Corti d'assise nei luoghi di residenza

(34-A)

6

delle Corti d'appello risparmiava questi inconvenienti e rendeva possibile porle senza indugio in attività.

La legge sarda sull'ordinamento giudiziario per la tenuta delle assise divide la giurisdizione delle Corti d'appello in più parti, che essa chiama circoli. La vostra Commissione ha rilasciato al Governo la cura di dividere in circoli le giurisdizioni delle Corti di Firenze e di Lucca, dichiarando nella proposta legge che sarebbero determinati con decreto reale.

Rimaneva però da stabilire in quali modi i giurati dei diversi circoli avrebbero partecipato presso la Corte d'assise permanente alla cognizione dei reati di stampa. Si offrivano qui tre metodi: o quello di ordinare che la lista dei giurati si estraesse soltanto dalle liste degli elettori di Firenze e di Lucca; o prescrivere che si formassero due sole liste di giurati, estratte da tutte le liste elettorali delle due circoscrizioni giurisdizionali delle predette Corti d'appello; o formare una lista di giurati per ogni circolo dell'assise, e così chiamare per ogni singolo reato i giurati appartenenti a quel circolo in cui il reato stesso si fosse verificato. Quest'ultimo metodo alla Commissione vostra sembrò preferibile.

Infatti, mentre riserva intatto a tutti gli elettori politici della Toscana, che hanno i requisiti voluti dalla legge, il diritto di essere iscritti nelle liste dei giurati, essi non sono esposti a venir chiamati alla Corte d'assise se non quando il reato di stampa venga commesso entro il circolo a cui appartengono; e ognuno comprende come questi reati sogliano essere di gran lunga più rari nei piccoli e remoti centri di popolazione, che son quelli appunto i cui abitanti vanno incontro a disagi maggiori quando debbano recarsi alla sede della Corte d'assise.

Queste, o signori, sono le modificazioni più importanti che la Commissione ha creduto dover indurre nel progetto di legge, in seguito delle quali essa spera che potrà con facilità e prestezza estendersi alla Toscana questa nuova garanzia costituzionale, fino al momento da tutti bramato che un'identica legislazione penale, maturamente discussa dal Parlamento, tolga la ragione di simili differenze.

Quantunque, col fin qui detto, la Commissione abbia esaurito il suo compito, spiegandovi le ragioni che la indussero alle principali modificazioni, pure crede di dovervi accennare anche l'aggiunta da lei indotta all'art. 2, consistente nell'ordinare che dalle stamperie fuori di Firenze sia dovuta una copia d'ogni pubblicazione alla biblioteca Magliabechiana.

Quest'aggiunta ha la sua prima origine in una consuetudine antica, per la quale autori e stampatori solevano d'ogni pubblicazione far dono a quella celebre biblioteca che tanta utilità e tanto lustro arreca alla Toscana. Questa consuetudine venne nel 20 giugno 1839 ridotta a legge, in vista specialmente dell'utilità che poteva provenire agli studiosi, dal trovar raccolte in un sol luogo le pubblicazioni tutte che in Toscana si fanno.

Non credè la vostra Commissione che vi fosse motivo per far cessare in Toscana quest'obbligo, il cui adempimento non reca nessun soverchio gravame agli stampatori; e suppli quindi, coll'aggiunta di cui si tratta, al silenzio che in proposito serbava la proposta di legge.

(54-A)

La Commissione confida che la Camera, sanzionando il progetto che le viene così sottoposto, non ritarderà più a lungo alla provincia toscana il beneficio di una legge, la cui attuazione è così altamente ed universalmente invocata.

CEMPINI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Avranno vigore in Toscana, colle modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli, le leggi sarde sulla stampa 26 marzo 1848 e 26 febbraio 1852, la legge correlativa 20 giugno 1858, non che per l'esecuzione delle leggi medesime e, per quanto possa esser necessario al loro effetto, la legge sull'ordinamento giudiziario 15 novembre 1859.

Art. 2.

La presentazione degli stampati, voluta dall'art. 7 di detta legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai regii procuratori ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale per la repressione dei delitti di stampa.

Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta dall'art. 42 si eseguirà all'ufficio del regio procuratore, e, nei luoghi ove questo non risiede, alla autorità giudiziaria locale per essere trasmessa al regio procuratore.

La copia degli stampati che deve essere consegnata agli archivi di Corte, giusta l'articolo 8, sarà nel termine ivi prefisso rimessa al regio procuratore cui incombe curarne la trasmissione agli archivi di Corte. Quella che a mente dello stesso articolo deve consegnarsi alla biblioteca dell'università, sarà invece consegnata alla biblioteca del capoluogo del circondario in cui è seguita la pubblicazione.

Art. 3.

Le provocazioni a delinquere prevedute nell'art. 15 di detta legge sulla stampa saranno punite o col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire 2,000, oppure con la multa sino a lire cento, secondo che il fatto provocato costituisca per il Codice penale toscano un delitto od una trasgressione.

Art. 4.

Agli articoli dell'antico Codice penale sardo, ai quali è fatto rinvio dagli articoli 14, 16, 27 e 28 di detta legge sulla stampa, s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano, cioè:

Agli articoli 185 e 184, citati nell'art. 14 di detta legge, gli articoli 96, 111, § 1°, e 112, § 1° del Codice penale toscano;

Agli articoli 164 e 163, citati nell'art. 16, l'articolo 157 § 1° del Codice penale toscano;

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~La presentazione, ecc., come contro.~~

~~Quanto alle pubblicazioni, ecc., come contro.~~

~~La copia, ecc., ecc., come contro.~~

+ Dalle stamperie situate fuori di Firenze un'altra copia sarà colle stesse norme dovuta alla biblioteca Magliabechiana.

Art. 3.

Le provocazioni a delinquere prevedute dall'articolo 15 della detta legge sulla stampa saranno punite col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire ital. 2,000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo il Codice penale toscano, a una pena superiore alla carcere; colla carcere estensibile a tre mesi e con una multa sino a lire italiane 500 se porterebbe alla pena del carcere; e finalmente con una multa sino a lire italiane 100 se porterebbe a una pena inferiore.

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

All'art. 617, citato nell'art. 27, l'articolo 567 del Codice penale toscano;

Agli articoli 616, 618 e 620, citati nell'articolo 28, gli articoli 566, 568, § 3, e 568, §§ 1° e 2°, del Codice penale toscano.

Art. 5.

Alle pene di polizia, cui si può far luogo secondo le circostanze a mente dell'articolo 17 di detta legge sulla stampa, è sostituita la multa estensibile a lire 50.

In tutti i casi in cui, a termini della stessa legge, è fatta facoltà ai giudici di applicare o la pena degli arresti o quella del carcere; si applicherà la sola pena del carcere nella misura per i singoli reati determinata.

Art. 6.

La cognizione dei reati preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detta legge sulla stampa appartiene alle Corti d'assise coll'intervento dei giurati.

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze ordinarie.

Art. 7.

Nei compartimenti di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'assise, la quale è composta e convocata nei modi prescritti dagli articoli 45 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 8. 10.

Per la elezione dei giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva dei giurati, si osserveranno le norme segnate nelle sezioni 2° e 3a, capo 4°, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge sull'ordinamento giudiziario.

A un tale effetto le attribuzioni che in essa legge sono demandate ai sindaci, ai governatori od intendenti e alla deputazione provinciale, spettano rispettivamente ai gonfalonieri, ai prefetti, ai Consigli di prefettura e ad una Commissione composta di tre consiglieri del Consiglio provinciale, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, e di altri due membri come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Sono applicate al compartimento di Firenze le disposizioni

Art. 5°
Per tutti i casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano pena di polizia, cioè gli arresti o l'ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa da L. 50. fino a L. 100.; all'ammenda la multa fino a L. 50. I

~~Art. 5.~~

~~In tutti quei casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano sia la pena degli arresti, sia altre pene di polizia, verrà alle medesime sostituita la multa sino a lire italiane 50, da regolarsi, tanto in questi, quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme stabilite dall'articolo 22 del Codice penale toscano.~~

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 7.

Nelle giurisdizioni delle Corti di appello di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'assise, la quale giudicherà permanentemente nel luogo di sua residenza e verrà composta e convocata nei modi prescritti nella legge sull'ordinamento giudiziario dagli articoli 42 all'articolo 50 inclusive.

Le attribuzioni, che a norma del precitato articolo 50 sono devolute ai segretarii della Corte d'appello, e loro sostituti, verranno in Toscana affidate ai cancellieri delle Corti stesse e loro coadiutori.

Art. 8.

Le giurisdizioni delle Corti d'appello di Firenze e di Lucca saranno divise in circoli con un decreto reale.

Art. 9.

Alla cognizione dei reati di stampa interverranno i giurati di quel circolo ove il delitto sarà stato commesso, e la loro indennità, nei congrui casi, sarà regolata in ordine all'articolo 251 della legge sull'ordinamento giudiziario.

~~Art. 10.~~

~~Per la elezione, ecc., come contro.~~

A un tale effetto le attribuzioni che in essa legge sono deferite ai sindaci, alle Giunte municipali, ai governatori o intendenti, ai Consigli di Governo e alle Commissioni o deputazioni provinciali, spettano rispettivamente ai gonfalonieri, ai collegi dei priori, ai prefetti, sotto-prefetti, o governatori civili e militari di Livorno e dell'isola dell'Elba, ai Consigli di prefettura o di governo, e ad una Commissione composta di tre consiglieri del Consiglio compartimentale, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, e di altri due membri come

speciali contenute negli articoli 69 e 70 della suddetta legge concernenti ai circoli delle assise di Torino, Milano e Genova.

~~Art. 9.~~

~~L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigenti in Toscana, ferme, quanto al procedimento avanti le Corti d'assise, le disposizioni degli articoli 64 e seguenti della legge sarda sulla stampa 26 marzo 1848.~~

~~Art. 10.~~

~~Sono abolite le due prime parti dell'art. 73 e l'art. 76 di detta legge 26 marzo 1848.~~

~~Art. 11.~~

~~Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati sono ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.~~

~~Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunciata.~~

~~Dopo la dichiarazione dei secondi giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.~~

~~Art. 12.~~

~~Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'assise, questa pronuncia senza intervento dei giurati.~~

~~Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza intervento dei giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza.~~

~~Art. 13.~~

~~Le sentenze pronunciate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in cassazione, secondo le norme ivi vigenti.~~

~~La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.~~

~~Art. 14.~~

~~Alla pena della reclusione, comminata nell'art. 1 della legge 20 giugno 1858, è sostituita la pena della casa di forza da tre a dieci anni.~~

~~Art. 15.~~

~~La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.~~

Art. 19.

La carcere in tutti i casi previsti nella presente legge sarà scontata in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, ed in luogo sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti di reati comuni.

supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Sono applicate al circolo di Firenze le disposizioni speciali contenute negli articoli 69 e 70 della suddetta legge, concernenti i circoli delle assise di Torino, Milano e Genova.

~~Art. 11.~~

~~L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigenti in Toscana, ferme quanto al procedimento avanti le Corti d'assise, le disposizioni degli articoli 65 e seguenti della legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848, ad eccezione delle due prime parti dell'articolo 73, e l'articolo 76 della legge stessa, che sono aboliti.~~

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 13.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 14.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 15.~~

~~Il reato contemplato dall'articolo 1 della legge del 20 giugno 1858 sarà punito colla relegazione estensibile a 10 anni. La relegazione consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro fonte del regno.~~

~~Art. 16.~~

~~Identico al qui contro.~~

La detenzione del condannato in un castello od in altro fonte del regno, per un tempo non minore di anni tre e non maggiore di anni dieci.

Approvato nella Camera del 11. Giugno 1860.

Pelloni